

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 09/02/2022
DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ESTRAVAGARIO TEATRO"



Oggi, mercoledì 9 febbraio , alle ore 21 , in Verona, via Cesare Marchi 12, si è riunita in assemblea straordinaria l'associazione culturale Estravagario Teatro con il seguente O.d.G.:

1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le norme del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i al fine dell'iscrizione al Runtz- sez. APS
2. varie ed eventuali

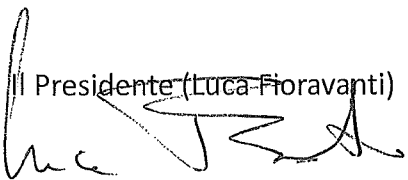
Assume la presidenza dell'assemblea il presidente **LUCA FIORAVANTI** che chiama a fungere da segretario **MICHELE SCHENATO** , che accetta. Il Presidente, constata la presenza in proprio o per delega dei soci: Andrea Di Clemente, Tiziano Gelmetti, Matteo Castioni, Barbara Fittà, Marco Perini, Fausto Tognato, Alice Parisi, Giuseppe Pasinato, Marina Zandoni, Annamaria Orlando, Filomena Nazzaro, Zeno Montagnani, Loredana Bouché, Alberto Bronzato, Michele Schenato, Ermanno Regattieri, Aldo Zappacosta, Tiziana Leso, Roberta Zocca, Edoardo Peduto, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

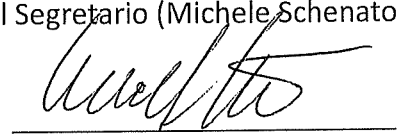
Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., il Presidente espone all'Assemblea che una revisione dello statuto sociale si è resa necessaria al fine di recepire le norme della recente Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). L'associazione intende iscriversi al **REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE – SEZ. APS.**

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da **allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante** e viene espressamente approvata la norma transitoria di cui all'art. 32.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 22:00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Verona, 9/2/2022

Il Presidente (Luca Fioravanti)


Il Segretario (Michele Schenato)


VERBALE SOTTOSCRITTO DAI SOCI: (STATUTO SOCIALE IN ALLEGATO)

FIORAVANTI LUCA - FRV LCU 69H09 L781S

nato a Verona il 09/06/1969, residente a Verona Via G. Bravo 33

REGATTIERI ERMANNO - RGT RNN 70P02 L781J

nato a Verona il 02/09/1970, residente a Verona ~~Via Puglia 28~~ Via Turbino 36

ZANONI MARINA - ZNN MRN 65B63 L781C

nata a Verona il 23/02/1965, residente a Verona Via G. Galilei 109

SCHENATO MICHELE - SCH MHL 83H06 L781F

nato a Verona il 06/06/1983, residente a Verona Via G. Caboto 11

NAZZARO FILOMENA - NZZ FMN 46P58 A952V

nata a Bolzano il 18/09/1946, residente a Verona Via C. Battisti 11

GELMETTI TIZIANO - GLM TZN 40A01 B296J

nato a Bussolengo (VR) il 01/01/1940, residente a Castel D'Azzano (VR) Via Castello 12/b

BRONZATO ALBERTO - BRN LRT 59M27 L781O

nato a Verona il 27/08/1959, residente a Verona Via Grioli 3

LESO TIZIANA - LSE TZN 48R62 L781C

nata a Verona il 22/10/1948, residente a Verona Via R. Leoncavallo 2

TOGNATO FAUSTO - TGN FST 56E03 F918B

nato a Nogara (VR) il 03/05/1956, residente a ~~San Giovanni Lupatoto (VR)~~ VERONA Via Campagnol di Tombetta 23/b

DI CLEMENTE ANDREA - DCL NDR 63D16 L781X

nato a Verona il 16/06/1963, residente a Verona Via Leonardo da Quinto 49

FITTA' BARBARA - FTT BBR 68E55 L781U

nata a Verona il 15/05/1968, residente a Verona Via Urbano III 30

PEDUTO EDOARDO - PDT DRD 78S07 L781U

nato a Verona il 07/11/1978, residente a Verona Vicolo Storto 30



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Estravagario Teatro APS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominata: "ESTRAVAGARIO TEATRO APS" in continuità con Associazione Culturale ESTRAVAGARIO TEATRO, fondata nel 1988.

L'Associazione ha sede legale in via C. Battisti 11 a Verona. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.



ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 alle lettere indicate al medesimo articolo di seguito elencate:

- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);*

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati a titolo esemplificativo ma non esaustivo si concretizzeranno nella promozione di attività di ricerca di nuovi linguaggi espressivi e tecniche teatrali. A tal fine potrà gestire, promuovere, organizzare spettacoli teatrali e culturali in genere, organizzare seminari, conferenze e dibattiti, ospitare gruppi e compagnie teatrali, costituire una compagnia teatrale per spettacoli da svolgere anche a richiesta di terzi; contribuire con altri enti privati e pubblici, associazioni, gruppi organizzati e quant'altro, allo sviluppo e alla diffusione delle attività teatrali e in genere culturali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e sono distinti in tre categorie:

soci fondatori

soci ordinari

soci onorari

I soci fondatori sono: Bronzato Alberto, Gelmetti Tiziano, Leso Tiziana, Nazzaro Filomena, Tognato Fausto;

Sono soci ordinari coloro che contribuiscono con continuità alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Sono soci onorari coloro che sono denominati tali su proposta del direttivo dall'Assemblea che si sono distinti per particolari meriti in campo artistico o che si sono prodigati in particolari e significativi sostegni all'Associazione.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Chiunque intenda essere ammesso come socio ordinario deve presentare domanda al Consiglio Direttivo e l'eventuale accettazione sarà a discrezione di quest'ultimo organo dopo averne verificato i requisiti previsti dal presente statuto.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.



L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

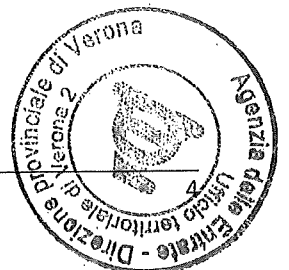
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il socio che svolge attività a favore dell'Associazione non assume di regola la figura di dipendente con rapporto di lavoro subordinato, né quella di prestatore d'opera retribuito, in quanto la collaborazione alle attività dell'associazione rientra fra i contenuti del rapporto associativo di tipo volontario, fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti.

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.



La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione, decadenza.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può appellarsi all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione che deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta di appello a cura del Consiglio Direttivo .

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il socio ordinario decade da tale qualifica quando non è in grado di adempiere agli scopi sociali ovvero quando non presti più alcuna collaborazione in forma continuativa a favore dell'Associazione;

Il socio decade qualora non adempia all'obbligo del versamento della quota associativa annuale entro la data richiesta dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, se ricorrono i termini di legge



- Organo di revisione, se ricorrono i termini di legge

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

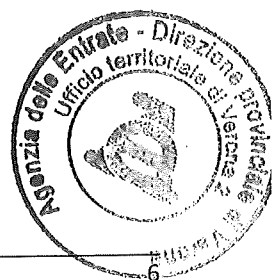
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;



- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla richiesta di appello degli associati esclusi;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

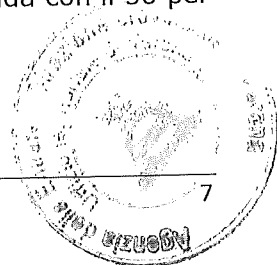
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei/delle partecipanti

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida con il 50 per cento più 1 dei presenti e delibera con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è valida con il 50 per cento più 1 dei presenti e delibera con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.



ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo di 13 membri. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sarà determinato dall'Assemblea che li eleggerà fra i soci (fondatori e ordinari) che avranno posto la loro candidatura. Dopo la votazione i membri eletti sceglieranno tra loro le cariche sociali di

Presidente

Vicepresidente

Segretario

Amministratore

E i compiti di

- direttore artistico
- organizzatore delle attività teatrali
- addetto stampa
- responsabile SIAE
- responsabile magazzino costumi
- responsabile sede



compiti che possono anche essere assunti da persone esterne al Consiglio Direttivo, previo interpello dei soci fondatori e ordinari circa le loro personali disponibilità, delegate da un membro dello stesso che mantiene la responsabilità della relativa funzione.

Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per tre anni, al termine dei quali si procederà al rinnovo delle cariche sociali tramite voto assembleare ed è validamente costituito con potere deliberante quando è presente alle riunioni almeno il 50% più uno dei componenti, le cui decisioni saranno prese a maggioranza semplice; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo meramente gratuito.

Il mandato del Consiglio Direttivo può essere revocato da un'Assemblea straordinaria che presenti una maggioranza del 50% dei soci fondatori e ordinari.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione sia per l'ordinaria che per la straordinaria gestione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- organizza l'attività dell'Associazione;
- stipula il regolamento interno;
- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- redige il verbale di ogni riunione da affiggere all'albo in sede.

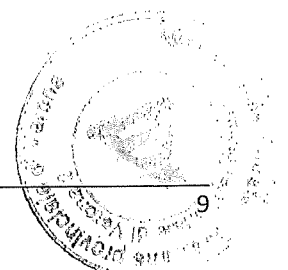
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ovvero tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il mandato scade con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**



E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Dura quanto il mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19
(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta scritta formulata all'organo competente alla tenuta del libro sociale.

I verbali del Consiglio Direttivo sono esposti nell'albo della sede sociale.

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, secondo le previsioni dell'art. 8 comma 3 del decreto leg.vo n. 117/2017.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)



Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, in quanto associazione non riconosciuta e priva di personalità giuridica.

ART. 29
(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.



ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore SEZ. APS OVVERO AL REGISTRO REGIONALE DELLE APS.

REG
328 €0
T.S.
TOTAL
328,00
Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 3
a data del timbro a calendario a lato
Atti privati Serie J N.
Liquidati €
328,00
13 APR. 2022
3 N° 1165

